



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale
Il Presidente*

**AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ROMA**

**AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE
LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
ROMA**

**AL SIGNOR PREFETTO
DI MILANO**

**AL SIGNOR QUESTORE
DI MILANO**

**P.C. AL SIGNOR CAPO DI GABINETTO
DEL MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA**

Oggetto: Strutture diverse e idonee nella disponibilità della questura di Milano e Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Milano. Rapporti sulle visite realizzate il 9 e il 10 luglio 2025.

§1 Ho l'onore di porgere alle EE.LL. gli uniti Rapporti sulle visite effettuate alle strutture "diverse e idonee" nella disponibilità della Questura di Milano e al Cpr di Milano, che recano anche le raccomandazioni che le circostanze rilevate hanno indotto a formulare (o a confermare).

*via di San Francesco di Sales, 34 - 00165 Roma
presidenza@garantenpl.it - (+39) 068794741*



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale
Il Presidente*

§2 Con particolare riferimento al resoconto relativo al Cpr, non poche segnalazioni e raccomandazioni vertono sull'effettiva prestazione delle attività e dei servizi che codesto Ministero ha già convenuto debbano essere offerti nei centri alle persone trattenute: si raccomanda perciò di dare esecuzione concreta a quanto già divisato.

Altre raccomandazioni, conformi ad avvisi sovranazionali piuttosto consolidati, suggeriscono invece alcune variazioni gestionali che darebbero migliore conformità al trattenimento degli espellendi rispetto alle previsioni delle fonti rilevanti.

§3 Segnalando, infine, il valore di collaborazione delle attività del Garante nazionale, prego le LL. EE. di fare pervenire le eventuali osservazioni o considerazioni nei termini usuali e mi avvalgo dell'occasione per rinnovare gli atti del mio distinto ossequio.

Riccardo Terrini Vita



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

**RAPPORTO SULLA VISITA EFFETTUATA ALLE STRUTTURE DIVERSE E IDONEE
NELLA DISPONIBILITÀ DELLA QUESTURA DI MILANO IL 9 LUGLIO 2025**

**(Delegazione: Mario Serio, membro del Collegio del Garante nazionale, Elena Adamoli,
Antonella Dionisi ed Alessandro Albano, componenti dell'Ufficio)**

1 CONTESTO DELLA VISITA

In ottemperanza al proprio mandato¹, il 9 luglio 2025 una delegazione del Garante nazionale guidata da Mario Serio, membro del Collegio del Garante e composta da Elena Adamoli, Antonella Dionisi e Alessandro Albano componenti dell'Ufficio, ha visitato le strutture diverse e idonee nella disponibilità della Questura di Milano.

La delegazione ha ricevuto ottima collaborazione da parte del Prefetto Dr. Claudio Sgaraglia, del Questore Dr. Bruno Megale e da tutto il personale dei suoi Uffici rappresentato, in particolare, dalla Dott.ssa Irene Zecchi, Dirigente dell'Ufficio Immigrazione e dalla Dott.ssa Serafina Di Vuolo Dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che hanno garantito alla delegazione pieno accesso a luoghi, ai documenti e alle informazioni.

Il giorno 11 luglio la delegazione ha avuto la possibilità di offrire una prima restituzione delle risultanze della visita nell'ambito di un incontro con il Prefetto, a cui si rinnovano i ringraziamenti per l'attenzione e la considerazione espresse nei confronti dell'Autorità di garanzia.

¹ Cfr. articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10 e successive modifiche, da ultimo quella intervenuta con il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che designa questa Autorità quale Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat), nonché articolo 19 comma 3 del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 13 aprile 2017 n. 46.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

2 INFORMAZIONI GENERALI

2.1 Locali nella disponibilità della Questura per le finalità di cui all'articolo 13, comma 5 bis del T. U. Imm

Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 5 bis del T. U. Imm., la Questura di Milano dispone di un apposito locale, con due posti letto, ubicato al primo piano della Questura in prossimità degli uffici della Terza Sezione dell'Ufficio Immigrazione.

In presenza di determinate esigenze organizzative², per la medesima finalità, sono utilizzate le camere di sicurezza (16 camere di sicurezza agibili) collocate al piano terra della Questura. In tal caso è assicurata la separazione dei cittadini stranieri in posizione di mera irregolarità amministrativa dalle persone arrestate o fermate.

Tenuto conto dell'imminente entrata in funzione dei nuovi locali realizzati per le finalità di cui all'articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm. in via Corelli, nel medesimo plesso del Cpr, nel presente Rapporto si procederà ad illustrare le osservazioni relative alle carenze strutturali degli ambienti visitati all'interno della Questura senza formulazione delle relative raccomandazioni.

Il 10 luglio la delegazione ha, peraltro, avuto modo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori dei locali in corso di ultimazione presso il Cpr di via Corelli.

Si tratta di 4 ambienti con una piccola area esterna di pertinenza. All'interno il locale è composto da una stanza di pernottamento (ove ancora non erano presenti sedute e tavolo) e da un bagno munito di water, lavandino e doccia. Non risultano disponibili né il campanello di chiamata per richieste urgenti, né l'interruttore di accensione/spegnimento della luce. Inoltre, non risultava predisposta l'installazione di un apparecchio televisivo. Nelle more di ultimazione dei lavori, **si invita a considerare l'installazione dei segnalati strumenti.**

² Per esempio, quando non sia disponibile la vigilanza notturna presso il locale annesso alla Terza sezione.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

2.2 Dati relativi al funzionamento dei locali in uso al momento della visita

Nella Tabelle di seguito riportate si indicano i dati relativi al funzionamento nel 2024 e nel 2025.

Anno 2024

	Locale adibito in via esclusiva alle finalità di cui all'articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm.	Camere di sicurezza utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm.
Numero locali	1	16
Ubicazione	Questura – in prossimità degli uffici della Terza sezione	Questura – piano terra
Numero delle persone transitate	7	310
Numero delle persone direttamente rimpatriate	4	212
Numero di eventi critici	2 (trasferimento in ospedale)	3 (trasferimento in ospedale)
Numero di domande di protezione presentate	*	*

* Informazione non rilevata dal Garante nazionale nel 2024



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Anno 2025 (dal 1° gennaio al 7 agosto)

	Locale adibito in via esclusiva alle finalità di cui all'articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm.	Camere di sicurezza utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm.
Numero locali	1	16
Ubicazione	Questura – in prossimità degli uffici della Terza sezione	Questura – piano terra
Numero delle persone transitate	16	259
Numero delle persone direttamente rimpatriate	13	233
Numero di eventi critici	5 (trasferimento in ospedale)	
Numero di domande di protezione presentate	1	3

Il giorno della visita non erano presenti stranieri trattenuti ex articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm. in nessuno dei locali disponibili.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

3 CONDIZIONI MATERIALI

3.1 Locale adibito in via esclusiva alle finalità di cui all'articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm.

Il locale è collocato all'interno dell'Ufficio Immigrazione, lungo un corridoio su cui si affacciano varie stanze di lavoro e una sala di attesa utilizzata per la permanenza dei cittadini stranieri accompagnati nei locali della Questura durante l'espletamento degli accertamenti a loro carico e la definizione della relativa posizione giuridica.

Al suo interno sono presenti due letti mentre risulta assente qualsiasi altro elemento di arredo come sedute, un tavolo, un armadietto, un apparecchio televisivo. Viene riferito che per la consumazione dei pasti – forniti dalla mensa della Polizia di Stato – la persona viene invitata a utilizzare un piccolo banco presente in corridoio.

Sul lato longitudinale del locale è presente un'estesa parete vetrata sigillata che guarda verso l'esterno, schermata da una griglia a maglie molto strette che determina uno scarso apporto di luce naturale.

L'interruttore di accensione della luce è interno e quindi nella disponibilità della persona trattenuta.

Modesto appare l'afflusso d'aria artificiale assicurato da un dispositivo di areazione esterno, che funge anche da pompa di calore, posto dietro la griglia di ferro che scherma la vetrata.

Il locale è munito di campanello di chiamata ed è vigilato tramite telecamere interne fisse e/o sorveglianza a vista da parte del personale attraverso la parete finestrata con vetro antisfondamento che affaccia sul corridoio.

Non è disponibile un'area esterna di passeggio. A tal proposito, viene riferito che, se la persona lo richiede, può fumare nella sala di attesa che dispone di finestre apribili.

Il bagno, esterno al locale, è collocato in fondo al corridoio. Oltre alla lontananza dalla stanza di trattenimento, solleva perplessità sotto il profilo dei requisiti di sicurezza tipici di un ambiente detentivo: presenta lavabo e WC in ceramica, radiatore non incassato e una



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

grande finestra, la cui spigolosa intelaiatura in ferro potrebbe essere utilizzata per condotte autolesionistiche³.

Alla luce dei profili materiali di inadeguatezza dell'ambiente, il personale riferisce che di prassi, durante l'uso, la porta del bagno viene lasciata sempre socchiusa.

L'assenza di doccia rende, altresì, il servizio igienico-sanitario non in linea con gli standard internazionali che prevedono il diritto di accesso a un locale con doccia nel caso di trattenimenti superiori alle 24 ore⁴.

3.2 Camere di sicurezza

Le camere di sicurezza sono collocate al piano terra della Questura. La delegazione ha fatto ingresso in due camere che al momento della visita non risultavano utilizzate e che sono apparse in condizioni molto degradate e per tale motivo inadeguate a essere utilizzate, in particolare, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm..

Nello specifico, il bagno interno (anch'esso privo di doccia) recava sanitari in acciaio coperti di incrostazioni piuttosto maleodoranti.

Sopra i letti in muratura, muniti di materasso in gommapiuma, erano poste delle coperte evidentemente utilizzate da chi era transitato in precedenza nelle camere. Alla richiesta di chiarimenti da parte della delegazione circa il mancato riordino del locale dopo il suo impiego, è stato riferito che le coperte non vengono sanificate in concomitanza di ogni uso, ma solo saltuariamente igienizzate.

Nella stanza non sono presenti ulteriori elementi di arredo: non erano presenti effetti lettercci e viene riferito che le coperte sono utilizzate anche come cuscino durante le ore di riposo notturno.

Gli ambienti non dispongono di un impianto di climatizzazione, tuttavia un'ampia finestra garantisce l'apporto di luce naturale.

³ Tale aspetto è peraltro attentamente considerato nelle disposizioni operative per il personale relative agli oggetti non ammessi che per le loro caratteristiche (peso, forma, spigoli) [...] possono essere utilizzati per compiere atti di violenza su sé stessi o terzi.

⁴ CPT/Inf(2017)3 in <https://rm.coe.int/1680796ced>



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Non risultano disponibili né il campanello di chiamata per richieste urgenti, né l'interruttore di accensione/spegnimento della luce.

4 CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO

Deve essere premesso che mentre il personale della Terza sezione dell'Ufficio immigrazione è apparso consapevole che un regime differenziato deve essere garantito alle persone trattenute ex articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm., estranee a responsabilità di carattere penale e potenzialmente portatrici di vulnerabilità, gli operatori impiegati a vigilanza delle camere di sicurezza sono risultati meno informati circa le condizioni di trattenimento da riconoscere alle persone straniere trattenute in attesa di rimpatrio.

A Ciò considerato, il Garante nazionale raccomanda di rafforzare la formazione di tutto il personale impiegato nella vigilanza dei cittadini stranieri trattenuti ai sensi dell'articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm. mediante iniziative che coinvolgano anche le unità esterne alla Terza sezione.

Le condizioni di trattenimento sono desumibili dall'informativa sui diritti che viene consegnata al cittadino straniero (d'ora in poi informativa sui diritti) e dalle disposizioni operative in vigore per il personale preposto alla vigilanza (d'ora in poi disposizioni)⁵.

Queste ultime disciplinano la procedura di ingresso dello straniero, le modalità di controllo e sorveglianza, l'accesso di terze persone (familiari, legali, rappresentanti diplomatici e consolari, organismi nazionali e sovranazionali di garanzia, ecc.), le verifiche di sicurezza, gli oggetti da requisire e la relativa custodia, le garanzie da adottare in tema di tutela della salute, la tenuta dei registri, la somministrazione dei pasti, la consegna e ricevimento di effetti personali dall'esterno.

⁵ Il documento distingue la posizione dei cittadini stranieri accompagnati che sostano brevemente nella sala di attesa e quella dei destinatari di un provvedimento ex articolo 13, comma 5 bis T.U. Imm., che possono essere trattenuti nel locale dell'Ufficio immigrazione o all'interno di una delle camere di sicurezza agibili.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

4.1 Tutela della salute

Nella sede della Questura non è presente un presidio sanitario; pertanto, in linea di principio, nei locali idonei sono trattenute esclusivamente le persone migranti che non hanno problematiche sanitarie.

All'atto dell'ingresso, in base alle disposizioni in vigore, il personale è tenuto a porre una serie di domande allo straniero per accertarne le condizioni di salute e l'eventuale presenza di terapie farmacologiche. In caso di necessità la persona viene trasferita in Ospedale.

In relazione alle verifiche sanitarie pre-rimpatrio, viene riferito che generalmente non vi è necessità di acquisire il certificato *fit for travel*, considerato necessario solo in caso di rimpatrio mediante voli charter.

A tal riguardo, il Garante nazionale richiama la Direttiva rimpatri, il cui articolo 5 alla lettera c) stabilisce che gli Stati membri devono tenere in debita considerazione lo stato di salute del cittadino di Paese terzo nel farne applicazione; inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, nel dare esecuzione a una decisione di rimpatrio essi devono agire nel dovuto rispetto della dignità e dell'integrità fisica della persona destinata al rimpatrio.

4.2 Libertà di corrispondenza telefonica

Il cellulare personale viene ritirato all'ingresso per essere custodito in un apposito armadietto numerato assieme agli altri effetti personali ritirati e reso disponibile solo in caso di richiesta e previa comunicazione delle telefonate che si vogliono effettuare.

Le disposizioni richiamano l'articolo 14, comma 2 T.U. Imm. stabilendo che "va assicurata la libertà di corrispondenza anche telefonica per cui, qualora richiesto, è consentito allo straniero l'utilizzo del proprio telefono cellulare per effettuare chiamate".

Anche nell'informativa sui diritti è indicato il diritto di libertà di comunicazione telefonica dietro specifica richiesta e indicazione dei numeri telefonici che si intende contattare.

Il Garante nazionale chiede un chiarimento circa la previsione di tale verifica preliminare dei contatti che, per come è formulata, appare generalizzata e automatica. A tal riguardo corre l'obbligo di considerare l'ampio accesso al diritto di comunicazione con l'esterno



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

garantito dal legislatore attraverso la locuzione “libertà di corrispondenza telefonica” e l’esclusione di un simile scrutinio nella disciplina contenuta nel regolamento sui Cpr.

Apparirebbe, peraltro, più aderente al dettato normativo e di maggior tutela per il diritto al mantenimento dei legami familiari e per il diritto di difesa, consentire ai cittadini stranieri di mantenere senza soluzione di continuità la disponibilità del cellulare personale, potendo lo stesso essere, altresì, utilizzato, mediante l’accesso alla rete, anche per finalità di informazione e di intrattenimento.

Deve, inoltre, essere considerato che, in base alle disposizioni operative, anche nel caso di trattenimento presso le camere di sicurezza, il telefono viene custodito negli armadietti della Terza sezione. Tale organizzazione logistica fa ritenere che la richiesta dello straniero di uso dell’apparecchio non possa essere ragionevolmente soddisfatta in tempi brevi⁶.

B Il Garante nazionale raccomanda di garantire la libertà di corrispondenza telefonica ai cittadini stranieri trattenuti valutando la possibilità di lasciare in via continuativa alla persona la disponibilità del proprio telefono cellulare o comunque di stabilire un’ampia fascia oraria in cui ne sia consentito l’uso.

4.3 Pasti

Nelle disposizioni per il personale e nell’informativa sui diritti consegnata agli stranieri è stabilita la garanzia di ricevere un pasto caldo nell’arco delle 24 ore di permanenza. Tuttavia, alla delegazione è stato riferito che viene assicurata solo la fornitura di pasti secchi, comprensivi di panini, frutta, snack dolce e acqua.

C Il Garante nazionale raccomanda che nel caso di permanenze prolungate (superiori a 24 ore) siano offerti pasti caldi a tutte le persone trattenute in vista di esecuzione immediata di espulsione.

⁶ I locali della Terza sezione sono posti al terzo piano mentre le camere di sicurezza al piano terra in un'altra ala dell'ampio plesso che ospita gli ambienti della Questura.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

4.4 Diritto di colloquio con il difensore

Le disposizioni richiamano il diritto di colloquio, in modalità confidenziale, con il difensore con la precisazione “previa autorizzazione del responsabile di turno che assicurerà una discreta vigilanza”.

A tal riguardo, tenuto conto del rango del diritto in questione, il Garante nazionale osserva come nell’interpretazione del precetto vi debba essere considerazione esclusivamente di eventuali serie esigenze organizzative e che l’accesso possa essere eventualmente disciplinato negli orari ma mai negato (si veda paragrafo 10, articolo 7 Regolamento sui Cpr).

4.5 Diritto di informazione e servizio di mediazione culturale

4.5.1 Informativa sui diritti

Sono disponibili un’informativa scritta sulla procedura di cui all’articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm. e, come già precisato, un’informativa sui diritti redatta sulla falsariga della Carta dei diritti e dei doveri (Allegato 1 a Regolamento sui Cpr)⁷.

Tuttavia, nei registri in uso al momento della visita, nello spazio dedicato alla consegna dell’informativa sui diritti, compariva la scritta “si rifiuta di firmare”. In relazione a tale circostanza, la delegazione ipotizzava che il documento non fosse effettivamente rinvenibile e in effetti anche il giorno della visita il personale aveva difficoltà nel reperirlo.

Nell’informativa è menzionato, tra l’altro, il diritto di ricevere tramite familiari o conoscenti beni personali da portare nel viaggio di ritorno nel Paese d’origine. Simile facoltà è soggetta alle limitazioni indicate nelle disposizioni per il personale che stabiliscono, salve eccezioni autorizzate, l’ammissibilità del solo bagaglio a mano, il divieto di portare con sé preziosi, denaro e in generale oggetti di valore quali tablet, cellulari, computer.

⁷ Il documento menziona, in particolare, il generale diritto alla tutela della salute, di esprimersi in una lingua comprensibile o comunque in una lingua veicolare, di avere informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale, di nominare un difensore di fiducia, di avere un ricambio di vestiti e di un kit con prodotti per l’igiene, di comunicare con le Autorità consolari, con l’Ufficio immigrazione, di libertà di corrispondenza telefonica, di libertà di culto e di assistenza religiosa etc. etc.. Non sono presenti agli atti della Questura ulteriori documenti che ai sensi dell’articolo 21 del DPR 31 agosto 1999 n. 394 disciplinino le condizioni di trattenimento.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Infine, è stato mostrato alla delegazione il modulo per l'esercizio del diritto di reclamo ai sensi dell'articolo 14, comma 2 T.U. Imm.. Tale possibilità non è però riportata nell'informativa sui diritti.

Ciò premesso, il Garante nazionale raccomanda:

- D.1 di rispettare il diritto di informazione del cittadino straniero trattenuto in vista del rimpatrio e di garantire sempre alle persone destinatarie di simili provvedimenti di trattenimento la somministrazione del foglio dei diritti in una lingua a loro comprensibile;**
- D.2 di estendere le possibilità di ricezione di oggetti dall'esterno di proprietà dello straniero che deve essere trasferito, prevedendo la possibilità di accettare la generalità dei beni, fatte salve limitazioni preventivamente definite e strettamente correlate all'organizzazione del trasferimento come per es. quelle relative all'impossibilità di avere più di un bagaglio da stiva e al relativo peso.**

Sono altresì disponibili un'informativa sul programma di reintegrazione e assistenza dell'Agenzia dell'UE Frontex e un depliant sul rimpatrio volontario e sulla protezione internazionale (in diverse lingue veicolari).

4.5.2 Servizio di mediazione culturale

Dal lunedì al venerdì, fino alle ore 17.00 il personale ha la possibilità di avvalersi dei mediatori culturali impiegati a supporto delle attività di sportello della Terza sezione dell'Ufficio immigrazione.

Al di fuori di tali giorni e orari non è disponibile il servizio di mediazione culturale.

- E Il Garante nazionale raccomanda di valutare la stipula di convenzioni per interventi di mediazione culturale a chiamata affinché sia garantito il servizio anche nei giorni e nelle fasce orarie di chiusura delle attività di sportello della Terza sezione dell'Ufficio immigrazione.**



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

4.6 Rispetto della privacy

Tutti i locali utilizzati nell'ambito delle procedure ex articolo 13 comma 5 bis T. U. Imm. sono sottoposti a videosorveglianza continuativa attraverso telecamere interne.

Inoltre, il locale annesso alla Terza sezione in un lato presenta un'ampia finestra fissa (senza possibilità di oscuramento) che affaccia sul corridoio degli uffici. All'interno, quindi, della stanza la persona può essere costantemente sorvegliata a vista o a distanza⁸.

Dette modalità di controllo non sono oggetto di apposita informativa alle persone trattenute.

La misura si discosta dal sistema di vigilanza presente nei Cpr, ove la videosorveglianza riguarda esclusivamente gli spazi di uso comune con esclusione delle stanze di pernottamento.

Solleva problemi di riservatezza anche la prassi di cui si è detto di lasciare la porta socchiusa del bagno al fine di consentire un parziale controllo visivo sulla persona.

Il Garante nazionale è interessato a conoscere le valutazioni compiute in ordine alla proporzionalità della misura di videosorveglianza continua adottata in via automatica nei confronti di tutte le persone trattenute in relazione alla tutela del loro diritto alla riservatezza e alla vita privata.

4.7 Materiale per il riposo notturno e kit di accoglienza

Nel locale in uso alla Terza sezione è garantita la somministrazione di effetti lettereci e, in caso di necessità anche di ulteriore materiale.

A tal riguardo alla delegazione è stato mostrato un armadio pieno di materiale vario (asciugamani, materiale per l'igiene dentale, biancheria intima, scarpe, ciabatte, abiti ecc.) messo a disposizione da esponenti della società civile organizzata e che il personale della Questura utilizza all'occorrenza.

F Il Garante nazionale esprime apprezzamento per simile possibilità, tuttavia raccomanda che, a prescindere da atti di liberalità del mondo associativo, siano

⁸ Alla delegazione è stato riferito che tra le persone transitate vi sono state anche donne.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

avviate le procedure affinché sia sempre garantita la fornitura di vestiario e altro materiale alle persone trattenute che ne esprimano il bisogno.

Alle persone trattenute nelle camere di sicurezza non vengono resi disponibili effetti lettereci, né ulteriori approvvigionamenti.

G Il Garante nazionale raccomanda che a chi transita nelle camere di sicurezza sia garantita la medesima fornitura di materiale assicurata a chi viene trattenuto nell'apposito locale idoneo.

5. ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE

5.1 Registri

Per la documentazione delle attività relative ai transiti delle persone trattenute ex articolo 13, comma 5 bis T. U. Imm. vengono utilizzati due registri:

- Registro locali idonei presso le camere di sicurezza
- Registro locali idonei presso l'ufficio immigrazione

Detti registri prevedono l'inserimento di tutti i dati relativi al periodo di permanenza dello straniero, compresi quelli relativi a: data/ora ingresso/uscita e luogo di trasferimento, informativa fornita e relativa sua comprensione, informazioni sullo stato di salute, manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, somministrazione/fruizione pasti, eventuali colloqui con il difensore/familiari, comunicazioni all'Autorità giudiziaria, elenco dei beni trattenuti e riconsegnati in fase di rilascio.

Non sono previste annotazioni relative alle istanze formulate dalla persona come la richiesta di ricevere il proprio telefono.

Gli eventi critici vengono annotati in un diverso registro istituito a febbraio 2022 per la documentazione di tutti gli accadimenti critici che si verificano presso la Terza sezione dell'Ufficio immigrazione⁹.

⁹ Nelle disposizioni per il personale viene precisato che per evento critico si intende "ogni situazione improvvisa o inaspettata che impatta sullo stato fisico o psichico dei presenti e che esula dall'attività ordinaria di vigilanza", per esempio



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Dalla consultazione di entrambe i registri relativi ai transiti, sono emerse alcune omissioni nella compilazione della parte dedicata alla somministrazione dei pasti.

H Ciò premesso, il Garante nazionale raccomanda di compilare in maniera integrale, sistematica e accurata i registri in uso.

5.2 Controlli di sicurezza

Le disposizioni per il personale contengono numerosi riferimenti alle verifiche che devono essere compiute sulle persone straniere in ingresso nei locali idonei al fine di scongiurare che possano introdurre nei locali di trattenimento oggetti atti ad offendere e comunque procurare danno a sé, a terzi o alla struttura.

La disciplina sui controlli non regola le modalità operative di detti controlli. Le disposizioni contengono l'indicazione degli effetti da reperire e la previsione che le donne siano sottoposte a verifica da parte di personale di sesso femminile e – nel caso di trasferimento nelle camere di sicurezza – a tutela della loro privacy, in un'apposita camera in cui la telecamera risulta oscurata. La medesima attenzione andrebbe, peraltro, riservata ai cittadini stranieri di sesso maschile.

Riguardo all'attività di documentazione, agli atti rimane traccia degli oggetti reperiti e ritirati per essere custoditi in appositi armadietti sino alla riconsegna al proprietario in fase di dimissioni dalla struttura.

I Il Garante nazionale raccomanda che le verifiche di sicurezza compiute sulla persona siano più compiutamente disciplinate e verbalizzate.

6. AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DI PACE

Riguardo al ruolo del giudice di pace nel rilasciare l'autorizzazione al trattenimento in strutture diverse e idonee, in deroga alla regola ordinaria che prevede il trasferimento degli stranieri da rimpatriare nei Cpr, si osserva che dal 2020 i giudici di pace non accedono ai

malori improvvisi, atti di autolesionismo, danneggiamenti aggressioni, tentativi di fuga e "resistenza attiva o passiva posta in essere al fine di sottrarsi al provvedimento di rimpatrio".



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

locali della Questura di Milano dal momento che tutte le udienze di convalida vengono celebrate da remoto.

Viene, altresì, riferito che il giudice di pace non ha mai fatto accesso alle camere di sicurezza per valutarne l'idoneità.

È stata, infine, rilevata l'inadeguatezza della piccola stanza utilizzata per la realizzazione del videocollegamento con l'Autorità giudiziaria, adibita anche ad ambulatorio medico¹⁰, sala avvocati e magazzino (al momento della visita risultavano accatastate delle bottigliette d'acqua).

Nel presentare questo Rapporto, il Garante nazionale ricorda che ogni visita rappresenta intrinsecamente un elemento di collaborazione con le Istituzioni.

Il Rapporto contiene alcune Raccomandazioni e la richiesta di alcuni chiarimenti ai quali il Garante nazionale chiede che, come previsto dall'articolo 22 del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura (Opcat), sia data risposta da parte delle competenti Autorità. Il Rapporto rimarrà riservato per trenta giorni, per dare tempo alle Autorità di rispondere. Successivamente, previa anonimizzazione dei dati personali, sarà reso pubblico sul sito del Garante insieme alle risposte pervenute.

Mario Serio

¹⁰ Sono presenti un lettino da visita medica e un lavandino con rubinetto a pedale. La stanza viene infatti utilizzata dai medici in convenzione con l'ATS di Milano per le visite di idoneità sanitaria dei cittadini stranieri che devono essere trasferiti al Cpr.

